

VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

AVANTI IL TRIBUNALE DI UDINE

-Sezione Lavoro-

Nella causa R.G. XXX/XXXX promossa con ricorso ex art. 414 c.p.c. da:

TIZIA — avv. Caia

contro

OMEGA S.P.A. - avv.ti Sempronio, Mevio e Calpurnio

Oggi, X XXXXX XXXX, sono comparsi avanti il Giudice del Lavoro di Udine, dott.ssa %%%%, l'avv. CAIA, nonché la ricorrente personalmente, sig.ra TIZIA e, per la società OMEGA S.p.A., il procuratore speciale dott. TULLIO, assistito dall'avv. CALPURNIO

premess

- che la sig.ra TIZIA, dipendente di OMEGA S.p.A. sino al XX.XX.XXXX, da ultimo inquadrata al II livello CCNL di categoria, rapporto di lavoro cessato per dimissioni volontarie della lavoratrice, con il ricorso ex art. 414 c.p.c. introduttivo del presente giudizio, chiedeva il riconoscimento di prestazioni di lavoro straordinario eccedenti l'orario contrattuale da febbraio 20XX a febbraio 20XX+5 e la condanna della società OMEGA S.p.A. a corrispondere le relative differenze retributive, se del caso richiamando la violazione dell'art. 36 Cost., con il riconoscimento anche dei relativi contributi con vittoria di spese ed onorari di causa;
- che si costituiva in giudizio la società OMEGA S.p.A., con memoria difensiva depositata telematicamente in data XX.XX.XXXX, chiedendo la reiezione delle domande tutte di parte ricorrente, con vittoria di spese ed onorari di causa;
- che alla prima udienza, tenutasi in data XX.XX.XXXX, il Giudice del Lavoro esperiva il tentativo obbligatorio di conciliazione, che dava in quella sede esito negativo e rinviava la causa al XX.XX.XXXX in pendenza di trattative;
- che le parti, nelle more, hanno raggiunto un accordo conciliativo.

Tutto ciò premesso, le parti dichiarano di voler conciliare la causa in epigrafe e definire, altresì, ogni ulteriore eventuale controversia in essere o che possa insorgere e qualsivoglia questione inerente all'esecuzione e/o alla cessazione del rapporto di lavoro intercorso fra le parti, alle seguenti

CONDIZIONI

- 1) Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
- 2) La sig.ra TIZIA, pur contestando nel merito le argomentazioni tutte così come esposte da OMEGA S.p.A. nella sua memoria difensiva di costituzione, rinuncia agli atti e alle azioni tutte promosse con il ricorso introduttivo del giudizio RG XXX/XXXX.

3) OMEGA S.p.A. accetta le rinunce di cui al punto precedente e, a fronte delle stesse, pur contestando le pretese tutte avanzate dalla ricorrente, senza pertanto riconoscimento alcuno di esse ed al solo fine di evitare rischi e ulteriori oneri della controversia, si impegna a corrispondere alla sig.ra TIZIA, che accetta, la somma lorda di € 18.000,00 (diciottomila/00), a titolo di integrazione del trattamento di fine rapporto e incentivo all'esodo. Su tale somma verrà effettuata dalla società convenuta in giudizio la ritenuta di legge prevista a carico del sostituto d'imposta.

4) OMEGA S.p.A., altresì, nell'ambito di una transazione generale novativa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1975 e 1976 Cod. Civ., al fine di evitare l'insorgere di qualsivoglia ulteriore controversia con la ricorrente, senza peraltro riconoscimento alcuno, si impegna a corrispondere alla sig.ra TIZIA, in stretta connessione ed in occasione della cessazione del rapporto lavorativo, oltre a quanto previsto al punto 3) del presente verbale di conciliazione, anche un'ulteriore somma lorda di € 2.000,00 (duemila//00) a titolo di corrispettivo della transazione generale novativa. Anche su tale somma verrà effettuata dalla società convenuta in giudizio la ritenuta di legge prevista a carico del sostituto d'imposta.

5) Le somme di cui ai punti 3 e 4 di cui al presente verbale di conciliazione saranno corrisposte mediante bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra TIZIA, all'indirizzo IBAN già a conoscenza della Società, entro e non oltre la data del XX.XXXX.XXXX, salvo impedimenti derivanti da cessioni del quinto dello stipendio e/o pignoramenti che interessino la sig.ra TIZIA, nel qual caso gli importi saranno corrisposti nella diversa misura che sarà determinata solamente all'atto dell'estinzione del debito residuo con la società Finanziaria.

6) La sig.ra TIZIA, nell'ambito della generale transazione novativa di cui sopra, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1975 e 1976 cod. civ., con la corresponsione delle somme di cui ai punti 3 e 4 del presente accordo conciliativo, rinuncia irrevocabilmente agli atti di causa e a tutte le domande giudiziali proposte di cui al giudizio RG XXX/XXXX, nonché rinuncia ad ogni ulteriore domanda di superiore inquadramento, differenze retributive ovvero risarcimento del danno biologico per eventuali danni sino ad oggi noti; rinuncia, altresì, nei confronti della Società e di ogni altra società collegata, controllata o controllante, ad ogni domanda o diritto comunque connessi od anche solo occasionati in relazione all'intercorso rapporto di lavoro e/o alla sua cessazione, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, domande relative ad una diversa qualifica o anzianità, a retribuzioni, premi, gratifiche o bonus, preavviso di licenziamento e relativa indennità sostitutiva dello stesso, indennità a qualsivoglia titolo, nonché a rimborsi spese o diarie, ferie, festività, festività soppresse, permessi e riposi non goduti, rol, mensilità supplementari, straordinari, mutamento di mansioni, trasferimenti o trasferte, a qualsiasi incidenza di trattamenti retributivi corrisposti in qualsiasi forma, in denaro o in natura, sugli istituti legislativi e contrattuali diretti e indiretti, a qualsiasi compenso di qualsivoglia specie o natura, previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, rinunciando inoltre anche ad ogni domanda di risarcimento del danno, sia nei confronti della società, che dei suoi amministratori e preposti, anche extracontrattuale e/o non patrimoniale ex artt. 2043, 2059, 2087 (per eventuali danni sino ad oggi noti) e 2103 Cod. Civ. ed a qualsiasi ulteriore pretesa o diritto che possa derivare da leggi, contratti collettivi o individuali di lavoro, intendendosi ogni ulteriore pretesa comunque rinunziata nei confronti della Società.

7) OMEGA S.p.A. accetta le rinunce di cui al punto precedente della sig.ra TIZIA e, nell'ambito della transazione generale novativa di cui sopra, rinuncia a sua volta ad ogni azione o domanda nei confronti della medesima, anche giudiziale, per le modalità della prestazione di lavoro resa in suo favore nell'ambito del rapporto e comunque dichiara di rinunciare ad ogni e qualunque pretesa a qualunque titolo per responsabilità contrattuale ed extra contrattuale, sia di natura civile sia di natura

penale, comunque riferibile al rapporto di lavoro, alle prestazioni rese ed ai comportamenti dalla stessa mantenuti in corso di rapporto nei confronti della società OMEGA S.p.A. e/o dei suoi collaboratori, dichiarando di nulla avere a pretendere per qualsivoglia titolo e/o ragione nei riguardi della lavoratrice in relazione al rapporto di lavoro intercorso e/o alla sua risoluzione.

8) Le Parti convengono di mantenere strettamente confidenziali i termini e le condizioni del presente verbale di conciliazione e di non divulgare tali informazioni a terze persone, fatta salva l'ipotesi in cui ciò sia richiesto dalla legge nonché, per ciascuna parte, ai fini di una eventuale difesa giudiziale in ogni sede civile e penale. Le Parti si asterranno dall'effettuare commenti o dichiarazioni, verbali e/o scritte, denigratorie, dispregiative o altrimenti negative nei confronti dell'altra parte. Le Parti si asterranno dalla diffusione di ogni e qualsiasi documentazione riguardante l'altra parte.

9) La società OMEGA S.p.A., inoltre, si impegna a corrispondere, a titolo di concorso spese legali, l'importo di E 3.500,00 (tremilacinquecento/00) oltre agli accessori di legge, ma con esclusione delle spese generali, all'avv. CAIA; tale somma verrà corrisposta entro trenta giorni dal rilascio a OMEGA S.p.A., da parte della professionista, di preavviso di fattura intestato direttamente alla sig.ra TIZIA, ma indicante espressamente la dicitura "solvente OMEGA S.p.A."; cui seguirà, ad avvenuto pagamento, rilascio all'Azienda di copia della relativa fattura numerata e quietanzata.

10) I procuratori sottoscrivono il presente verbale di conciliazione anche per rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13 della Legge Professionale, fatto salvo naturalmente quanto previsto al punto precedente del presente verbale di conciliazione.

L.C.S.